



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 299 del 2012, proposto da:
Raffaele Maria Alberto Lupis e Katuscia Iannizzi, rappresentati e difesi dall'avv.
Domenico Lupis, con domicilio eletto presso Sonia Romeo Avv. in Reggio
Calabria, via San Pietro, 10/E;

contro

Comune di Grotteria, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Pascale, con domicilio
eletto presso Paolo Speciale Avv. in Reggio Calabria, via D. Tripepi, 55;
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Siderno, rappresentato e difeso per
legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Reggio Calabria, via
del Plebiscito, 15;

nei confronti di

Salvatore Leoncini, Vincenzo Attilio Salvatore Loiero, Nicodemo Tarantino,
Giuseppe Seminara, Domenico Salvatore Pasquale Lupis, Marco Nigro,
rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Gerace, con domicilio eletto presso

Domenico Iofrida Avv. in Reggio Calabria, via Aschenez Prol., 38; Nicola Adrianò, Domenico Fuda;

per l'annullamento

- del verbale delle operazioni dell'adunanza dei presidenti delle sezioni – modello n. 306-ar del 08.05.2012 di proclamazione del sig. Leoncini Salvatore eletto alla carica di Sindaco del Comune di Grotteria, dei sig.ri Loiero Vincenzo Attilio Salvatore, Tarantino Nicodemo, Seminara Giuseppe, Lupis Domenico Salvatore Pasquale e Nigro Marco eletti alla carica di consigliere comunale di maggioranza del Comune di Grotteria e dei sig.ri Andrianò Nicola e Fuda Domenico eletti alla carica di consigliere comunale di minoranza del Comune di Grotteria, reso pubblico in data 8 maggio 2012 all'esito del procedimento elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del consiglio comunale del Comune di Grotteria, le cui operazioni di voto si sono svolte in data 6 e 7 maggio 2012;
- dei verbali delle operazioni dell'ufficio elettorale delle sezioni n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5 del Comune di Grotteria – modello n. 225-ar del 6 e 7 maggio 2012, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente;
- della deliberazione n. 9/2012 della commissione elettorale comunale del Comune di Grotteria di nomina degli scrutatori degli uffici elettorali;
- del verbale n. 31 del 3 aprile 2012, con cui la sottocommissione elettorale circondariale di Siderno approvava la candidatura a Sindaco del sig. Leoncini Salvatore e le liste dei candidati alla carica di consigliere comunale avente per contrassegno “progresso per Grotteria – bandiera europea e bandiera italiana” e del conseguente verbale n. 33 di assegnazione del numero progressivo alle liste dei candidati;
- del diniego dell'istanza di accesso agli atti opposto dalla sottocommissione elettorale circondariale di Siderno, tesa ad ottenere la visione e/o la copia dell'elenco dei sottoscrittori delle liste elettorali;

- dell'intero procedimento elettorale espletato, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, conseguente e/o consequenziale, ivi compresi i decreti del sindaco n. 2953 e n. 2954 del 14 maggio 2012, le delibere di consiglio comunale n. 01 – 02 – 03/2012, le delibere di giunta municipale n. 82 – 83 – 84 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89/2012;
- della deliberazione di giunta municipale del Comune di Grotteria n. 100 reg. del., prot. n. 3973 del 29.06.2012, adottata in data 27.06.2012 e pubblicata all'albo pretorio dal 29.06.2012 al 14.07.2012, recante “ricorso Tar sig. Lupis + 1/Comune Grotteria: autorizzazione alla costituzione in giudizio”;
- del rifiuto degli atti opposto dal Comune di Grotteria relativamente all'istanza di accesso acquisita al protocollo dell'ente in data 14.09.2012 con prot. n. 5539;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Grotteria e della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Siderno, di Salvatore Leoncini, Vincenzo Attilio Salvatore Loiero, Nicodemo Tarantino, Giuseppe Seminara, Domenico Salvatore Pasquale Lupis e Marco Nigro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2012 il dott. Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 6 giugno 2012 Raffaele Maria Alberto Lupis e Katuscia Iannizzi, candidati della lista n. 3 “ReAzione Popolare”, che alle consultazioni elettorali tenutesi in data 6/7 maggio 2012 aveva riportato 328 voti

validi, impugnavano le operazioni elettorali e con esse il verbale di proclamazione degli eletti dell'8 maggio 2012 e tutti gli atti meglio in epigrafe specificati.

Con decreto presidenziale del 7 giugno 2012 veniva ordinato ai ricorrenti di effettuare le notifiche di legge, ai sensi dell'art. 130, co. 3, c.p.a., e veniva fissata la discussione della causa alla pubblica udienza del 10 ottobre 2012.

Il ricorso veniva notificato al Comune di Grotteria ed ai controinteressati, con racc. a.r. spedita il 14 giugno 2012 e ricevuta tra il 18 ed il 19 giugno 2012, ed alla sottocommissione elettorale circondariale di Siderno, presso l'Avvocatura dello Stato, in data 16 giugno 2012.

Il ricorso veniva poi depositato in Segreteria il 25 giugno 2012, con la prova delle avvenute notifiche.

I controinteressati, candidati della lista vincitrice, si costituivano con memoria depositata il 3 luglio 2012, nella quale eccepivano l'inammissibilità del ricorso e, comunque, la sua infondatezza. In pari data si costituiva il Comune di Grotteria, insistendo pure per l'integrale rigetto del ricorso.

Successivamente, in data 12 settembre 2012, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato si costituiva la Sottocommissione elettorale, contestando, a mezzo di relazione del 17 luglio 2012, la fondatezza delle censure mosse avverso il proprio operato.

In data 19 settembre 2012 i ricorrenti depositavano motivi aggiunti "in corso di notifica" (depositati poi, con la prova delle avvenute notifiche, in data 28 settembre 2012), con i quali impugnavano la delibera di Giunta n. 100 del 29 giugno 2012 ed il rifiuto, opposto per le vie brevi, alla richiesta di accesso acquisita al protocollo dell'ente in data 14 settembre 2012.

I controinteressati ed il Comune resistevano anche al ricorso per motivi aggiunti.

In vista dell'udienza di merito ricorrenti e controinteressati depositavano ancora memorie difensive ed all'udienza del 7 novembre 2012 - cui era stata rinviata stante

il sopravvenuto deposito di motivi aggiunti – la causa è stata chiamata e posta in decisione.

In data 8 novembre 2012 è stato pubblicato il dispositivo, mediante deposito in Segreteria, non essendo possibile, per la complessità delle questioni trattate, la pubblicazione immediata dell'integrale sentenza.

2. Deve prima sgomberarsi il campo dall'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa dei candidati eletti, i quali assumono che tutti i motivi di gravame inerenti la nomina, i lavori e gli atti della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Siderno, l'ammissione delle liste e i lavori preparatori delle operazioni elettorali avrebbero dovuto essere fatti valere entro i termini di cui all'art. 129 c.p.a..

L'eccezione è infondata.

A tal proposito può essere sufficiente richiamare la recentissima sentenza della V sezione del Consiglio di Stato, 29 ottobre 2012 n. 5504, secondo cui in base all'art. 129 (nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal Decreto Leg.vo 14 settembre 2012 n. 160) ed all'art. 130 c.p.a., l'onere di immediata impugnazione sussiste soltanto per l'esclusione delle liste e dei candidati, mentre in tutti gli altri casi qualsiasi candidato o elettore dell'Ente della cui elezione si tratta può proporre ricorso “soltanto alla conclusione del procedimento elettorale”.

Il gravame è, dunque, interamente ammissibile e tempestivo.

3. Per ragioni di ordine logico, va esaminato per primo il ricorso per motivi aggiunti, proposto avverso la delibera n. 100 del 29 giugno 2012, con la quale la Giunta municipale ha autorizzato il Sindaco a conferire mandato per la resistenza nel giudizio attivato con il ricorso principale, per “violazione e falsa applicazione dell'art. 78 D.lgs. n. 267/00”, dal momento che nel presente giudizio i componenti della Giunta – già costituiti a titolo personale – avrebbero tutti un interesse

personale confliggente con l'interesse del Comune ad essere amministrato da soggetti democraticamente eletti.

La censura, così come formulata, non è fondata.

Si conviene con la difesa del Comune, laddove si rammenta che ai fini della rappresentanza in giudizio del Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio.

Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta (più diffusamente sul punto Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674), l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere..

Quanto al secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti, concernente il diniego di accesso ai dati relativi ad alcune tessere elettorali, nella memoria del 22 ottobre 2012 la difesa dei ricorrenti ha dichiarato che è cessata la materia del contendere.

E' del pari cessata la materia del contendere in ordine al diniego di accesso agli elenchi dei sottoscrittori della lista n. 2, censurato con il ricorso principale, in quanto gli atti relativi sono stati forniti dalla competente Sottocommissione nel corso del giudizio.

4. Si può, dunque, procedere all'esame del ricorso principale.

Col primo motivo i ricorrenti deducono la "violazione e falsa applicazione dell'art. 78 D.lgs. n. 267/00" (vengono omesse, qui e in prosieguo, le altre nove rubriche, perché ripetute, con identica formulazione, per ognuno dei motivi proposti), in quanto la Commissione elettorale del Comune, composta, tra l'altro, dal Sindaco Loiero Vincenzo Attilio Salvatore, dal consigliere di maggioranza Femia Salvatore, dal consigliere di minoranza Fuda Domenico e quale membro supplente per la maggioranza, da Caminiti Antonio, con delibera n. 9 del 12 aprile 2012 aveva

nominato su chiamata nominativa diretta gli scrutatori (quattro per sezione), nonostante fossero loro stessi candidati (il Loiero) o avessero parenti tra i candidati (vd. certificati prodotti in data 19 settembre 2012).

Aggiungono poi che, con tale *modus operandi*, la lista n. 2 si sarebbe garantita nelle sezioni elettorali n. 3 e n. 5 ben cinque componenti su sei, legati da rapporti di parentela o di fiducia, e tre componenti di fiducia nelle altre tre sezioni elettorali

Il motivo è infondato.

Ritiene, infatti, il Tribunale che i fatti dedotti non risultano obiettivamente tali da consentire l'alterazione del risultato elettorale, o anche il solo rischio potenziale e astratto, sicché va ribadito il principio, già più volte espresso in giurisprudenza, per il quale un'irregolarità nella nomina degli scrutatori di per sé non determina alcun vizio delle operazioni elettorali (cfr. Cons. St., V, 21 settembre 1996, n. 1149; Tar Reggio Calabria, 20 aprile 2007, n. 304).

D'altronde, neppure la circostanza che uno degli scrutatori abbia un rapporto di parentela o comunque di vicinanza con i candidati alle elezioni è stata ritenuta causa di nullità delle operazioni di voto, "sia perché nulla la legge dispone al riguardo sia perché i componenti del seggio elettorale non hanno comunque alcuna discrezionalità in ordine agli adempimenti cui sono tenuti per legge ma devono attenersi a criteri oggettivi minuziosamente e rigidamente predeterminati" (C.G.A., 19 gennaio 1996 n. 1).

5. Col secondo motivo i ricorrenti deducono la "violazione e falsa applicazione dell'art. 30, comma 2, D.P.R. n. 570/60", per avere la Sottocommissione elettorale circondariale di Siderno svolto a porte chiuse le operazioni di cui al comma 1 dirette all'ammissione delle liste, negando l'accesso ai delegati di lista. Sarebbero, pertanto, nulli i verbali del 3 aprile 2012 con i quali sono state ammesse le liste avversarie.

Il motivo non ha pregio.

Il richiamato comma 2 stabilisce che “Ai fini di cui al primo comma la dichiarazione di presentazione della lista effettuata a norma dell'articolo 28 deve contenere l'indicazione di due delegati, uno effettivo ed uno supplente, autorizzati ad assistere alle operazioni previste dal presente articolo”.

Puntualizza la difesa della Sottocommissione che tale disposizione non va estrapolata dal resto del dettato normativo, ma piuttosto deve essere interpretata nel senso che i delegati di lista sono autorizzati ad assistere alle operazioni per le quali lo stesso articolo, in particolare alla lett. *e-bis*, prevede il coinvolgimento degli stessi, ovvero il sorteggio.

Osserva il Tribunale che il comma 2 è stato aggiunto con l'art. 13, comma 3, l. 21 marzo 1990 n. 53, il quale ha inserito anche la lett. *e-bis*, che prevede l'assegnazione del numero progressivo “a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati”.

La genesi unitaria delle due disposizioni rende plausibile l'interpretazione offerta dalla Sottocommissione, che può ragionevolmente estendersi, ad avviso del Collegio, agli altri casi in cui il comma 1 contempla l'intervento dei delegati di lista (lett. *d-bis* ed *e-ter*, inseriti successivamente, entrambi ad opera dell'art. 4 l.15 ottobre 1993 n. 415), intervento che non può essere esteso a tutte le fasi del procedimento di ammissione delle liste.

Scopo del comma 2 è, dunque, quello di imporre l'indicazione di due delegati già all'atto della presentazione della lista e l'inciso “autorizzati ad assistere alle operazioni previste dal presente articolo” va, quindi, riferito alle operazioni per le quali il comma 1, nella sua aggiornata formulazione, richiede l'intervento dei delegati.

5. Col terzo motivo si assume la “violazione e falsa applicazione dell'art. 30, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 570/60”, in quanto il contrassegno della lista n. 2 “Progresso per Grotteria”, recante bandiera europea e bandiera italiana, potrebbe

confondersi con due contrassegni utilizzati in precedenza e notoriamente usati da altri partiti e raggruppamenti politici (Federazione dei Liberali Italiani e Rinnovamento Italiano).

La disposizione invocata dai ricorrenti stabilisce che la Sottocommissione “ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore”.

In merito alla questione della confondibilità dei contrassegni di lista, premesso che essa deve essere risolta con riferimento allo specifico caso concreto e non sulla base di considerazioni di carattere generale ed astratto, ed in ogni caso sulla scorta di una valutazione globale dei simboli stessi, va preliminarmente rammentato che le relative disposizioni (artt. 30 e 33 DPR n. 570/60, di identico contenuto per la parte che qui interessa) devono essere interpretate alla luce del più elevato livello di maturità e di conoscenze acquisite dall'elettorato, rispetto al substrato socio-politico e culturale apprezzato dal legislatore all'atto dell'emanazione della ricordata disciplina, dovendo perciò farsi riferimento alla normale diligenza dell'odierno elettore medio, notoriamente fornito di un bagaglio di conoscenze e di una capacità di discernimento superiori a quelle di un tempo (così Cons. Stato, V, 23 novembre 2010, n. 8145; Id, 26 marzo 1999, n. 344).

Analizzando i contrassegni in questione, ci si avvede che essi constano sì di elementi analoghi (stelle, bandiera italiana e scritta riproducente il nome della lista o del partito), ma le loro dimensioni, la loro combinazione ed i colori utilizzati sono sensibilmente diversi, sicché la visione complessiva esclude, per quanto prima detto, il rischio di confusione.

Detto rischio è, peraltro, di per sé ridotto, per un verso, dall'oggettivamente modesta visibilità dei gruppi o partiti cui i due contrassegni posti in comparazione si riferiscono e, per altro verso, dalle dimensioni del Comune resistente, cui le elezioni si riferiscono.

6. Col quarto motivo i ricorrenti prospettano la "violazione e falsa applicazione dell'art. 28, comma 4, D.P.R. n. 570/1960" e, premesso di non essere in condizioni di muovere censure articolate e comunque supportate da documentazione probatoria, deducono l'irregolarità delle sottoscrizioni dei presentatori della lista n. 2 perché apposte su fogli separati, solo successivamente spillati al modulo principale, alcune carenze nell'autentica, nonché la mancata allegazione delle otto dichiarazioni di accettazione della candidatura. Deducono, pertanto, la nullità del verbale n. 31 del 3 aprile 2012 di ammissione della lista n. 2 e la nullità derivata del verbale n. 33 di assegnazione del numero progressivo alle liste.

Il motivo è infondato.

È confermato che i sottoscrittori per la lista n. 2 erano n. 52, come si evince dai moduli e dall'elenco completo prodotto in giudizio.

È vero che il verbale n. 31, concernente l'approvazione della suddetta lista, dà erroneamente atto che essa risulta sottoscritta da n. 36 presentatori (particolare sul quale insiste la difesa dei ricorrenti nella memoria del 22 ottobre 2012), ma è palese che si tratta di una svista, verosimilmente dovuta alla sovrapposizione con il verbale n. 30 di approvazione della lista n. 1 "Uniti per Grotteria", che, come si evince dagli atti di causa (vd. in particolare verbale del 17 maggio 2012 di accesso agli atti in favore del difensore degli odierni ricorrenti), era stata presentata appunto da 36 elettori.

A parte tale dato totalmente irrilevante e premesso che per la tipologia di Comune erano già sufficienti n. 30 sottoscrizioni, il modulo risulta regolare, atteso che il primo foglio reca in alto a sinistra il simbolo della lista, i restanti fogli sono uniti al

primo, i sottoscrittori sono tutti identificati, le loro firme sono autenticate in calce all'ultimo foglio, vi è allegato un certificato cumulativo di iscrizione nelle liste elettorali di tutti i n. 52 i sottoscrittori e vi è l'accettazione delle candidature.

7. Col quinto motivo si lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 2, legge n. 53/90”, in quanto i delegati della lista n. 2 avrebbero designato quali rappresentanti per le sezioni elettorali nn. 2, 3 e 4 dei soggetti non elettori del Comune di Grotteria.

L’art. 16 cit. prescrive che “Per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune” e - assumono i ricorrenti – i sig.ri Galluzzo Francesco, Brancati Sebastiano e Femia Francesco, rappresentanti della lista n. 2 rispettivamente nelle sezioni elettorali nn. 2, 3 e 4, non sarebbero elettori del Comune di Grotteria.

A parte la circostanza, dedotta in memoria dai controinteressati, che il Galluzzo sarebbe solo un supplente nella sezione 2, mentre nelle sezioni 3 e 4 in ogni caso non vi sarebbero state contestazioni di schede da parte dei rappresentanti, il Tribunale è dell’avviso che la violazione di detta disposizione non possa essere causa di invalidità e, quindi, di annullamento del risultato elettorale.

In termini generali, essendo il procedimento elettorale essenzialmente preordinato alla formazione e all'accertamento della volontà degli elettori, le plurime formalità prescritte hanno carattere strumentale, cosicché la loro inosservanza ha effetti vizianti soltanto allorché in concreto impedisca l'accertamento della regolarità delle operazioni compiute e renda ragionevolmente inaffidabile il risultato della competizione, atteso l'evidente *favor* riservato dalla normativa di settore nei confronti della volontà così come espressa dal corpo elettorale.

Ciò premesso, nel procedimento elettorale i rappresentanti di lista non fanno parte dell’ufficio elettorale di sezione, costituito dal presidente e quattro scrutatori, di cui

uno con funzioni di segretario (Cfr. art. 20, comma 1, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570), ma hanno il diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio e possono far inserire nel verbale eventuali dichiarazioni od osservazioni a proposito dello svolgimento delle operazioni elettorali e dell'attribuzione dei voti (Cfr. art. 26 del D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361).

Essi, in sostanza, esercitano esclusivamente funzioni di controllo sulla regolarità delle operazioni elettorali della sezione cui sono stati assegnati e non svolgono alcuna attività decisionale in sede di scrutinio.

Tale essendo il loro ruolo, la prescrizione secondo cui i rappresentanti di lista vanno scelti tra gli elettori dell'ente cui il procedimento elettorale si riferisce non si presenta funzionale a garantire la regolarità delle operazioni elettorali ed il rispetto della volontà degli elettori - come prova il fatto che rappresentanti di lista potrebbero essere teoricamente anche gli stessi candidati - ma si inserisce piuttosto nel quadro di una più accentuata valorizzazione delle autonomie locali. La prescrizione in parola integra allora, in buona sostanza, una norma *minus quam perfecta*, la cui violazione costituisce una mera irregolarità, priva di sanzione.

8. Col sesto motivo si prospetta la “violazione e falsa applicazione dell'art. 47 D.P.R. n. 570/1960 in combinato disposto con gli artt. 27, 20 e 24 del medesimo D.P.R. n. 570/1960”, poiché nella sezione n. 5 al posto dello scrutatore nominato, Schirripa Rosanna, risulta presente Mesiti Domenico, e in nessun verbale viene dato atto dei motivi che hanno legittimato il Mesiti a partecipare alle operazioni elettorali.

La censura non può trovare accoglimento.

La disposizione richiamata, al comma 2, prescrive che, all'atto dell'insediamento del seggio, quando tutti o alcuni scrutatori non siano presenti o sia mancata la designazione, il presidente procede alla sostituzione degli assenti chiamando, in sostituzione, un elettore presente.

Nella specie, il Presidente ha sostituito lo scrutatore assente Schirripa Rosanna con l'elettore Mesiti Domenico.

Vero è che le ragioni della chiamata non sono state verbalizzate, ma costituisce principio consolidato, cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, quello secondo cui “La mancata verbalizzazione del fatto che siano state osservate le formalità previste dall'art. 47 T.U. 16 maggio 1960 n. 570 in sede di nomina a scrutatore non costituisce vizio del procedimento elettorale” (Cons. Stato, V, 11 dicembre 1992 n. 1471, che annulla Tar Catanzaro n. 287/92 richiamata in ricorso; Tar Lazio, II, 9 febbraio 2002, n. 889).

9. Col settimo motivo i ricorrenti deducono la “violazione e falsa applicazione dell'art. 48 D.P.R. n. 570/60”, in quanto dalla disamina delle liste degli elettori delle sezioni nn. 3 e 5 si evince che la colonna dedicata all'identificazione dell'elettore non risulta compilata.

L'art. 48, a proposito dell'ammissione degli elettori al voto, al comma 7, stabilisce che “In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'Ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione”.

Nel caso in esame, in effetti per alcuni elettori della sezione n. 3 e della sezione n. 5, in base al documento prodotto in giudizio dai ricorrenti, risulta che la colonna che dovrebbe contenere o gli estremi del documento di identificazione o la firma di chi attesta l'identità dell'elettore è rimasta vuota.

Sul punto il Tribunale condivide e ritiene di far proprio l'indirizzo giurisprudenziale, coerente con il principio di strumentalità delle forme, secondo cui, “sebbene il disposto degli artt. 48 e 49 del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 preveda prima l'identificazione dell'elettore, e indi l'attestazione che il medesimo ha votato, deve ritenersi che le anzidette due operazioni possano essere accorpate, giacché non è prescritto dal legislatore che le stesse siano mantenute separate a

pena di nullità. Di conseguenza, la firma apposta da un membro dell'ufficio elettorale nella casella riservata all'attestazione dell'avvenuta votazione di un determinato elettore va intesa come comprensiva dell'attestazione della previa identificazione di quell'elettore. Pertanto, il fatto che manchi la firma nella casella relativa all'identificazione dell'elettore, costituendo mera irregolarità, non comporta la nullità delle operazioni elettorali” (Cons. St., V, 19 giugno 2012 n. 3557; 5 maggio 2008, n. 1977; Tar Lecce, II, 12 agosto 1997 n. 416).

Più esattamente, e con formula più aderente al caso in esame, è stato precisato che “il fatto che dall'esame delle liste elettorali emerga che nelle caselle destinate a contenere gli estremi del documento di identificazione degli elettori o la firma di chi ne avesse attestata l'identità non risulti apposta alcuna indicazione costituisce una mera irregolarità non comportante la nullità delle operazioni elettorali” (Cons. St., V, 12 settembre 1992, n. 803)

10. Con i motivi nn. 8 e 9 i ricorrenti muovono censure riguardanti la regolarità di alcuni voti e segnatamente, un voto c.d. assistito nella sezione n. 3, nonché l'erronea annotazione di qualche tessera elettorale nelle sezioni nn. 3 e 5.

Rileva il Collegio la carenza d'interesse dei ricorrenti in ordine alle predette censure.

È noto che, nel quadro di una giusta composizione tra l'esigenza di reintegrare la legittimità violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà espressa dal corpo elettorale, il principio della prova di resistenza non consente di pronunciare l'annullamento di voti, se l'illegittimità denunciata non ha influito in concreto sui risultati elettorali, sicché l'eliminazione di tale illegittimità non determinerebbe alcuna modifica dei risultati medesimi.

Nel caso in esame, lo scarto tra la lista n. 3 “ReAzione Popolare”, di cui i ricorrenti sono candidati, e quella che ha conseguito il maggior numero di preferenze è ampio, pari a circa 300 voti, sicché nessun vantaggio potrebbero conseguire i

deducibili, anche nel caso si dovesse accertare l'invalidità dei voti contestati, la cui consistenza numerica è esigua.

Sul punto i ricorrenti richiamano, però, il fatto che essi hanno agito (anche) quali elettori ed in quanto tali potrebbero far valere qualunque vizio delle operazioni elettorali, a prescindere dal vantaggio che ne trarrebbero quali candidati.

Premesso che in linea generale sussistono per questo giudice dubbi sulla possibilità di un recupero *in limine litis* dell'ammissibilità del ricorso con la sovrapposizione della qualità di cittadino elettore a quella di candidato non eletto, attesa la piena autonomia delle stesse e la diversità dei relativi presupposti sia formali che sostanziali (cfr. Cons. St., V, 7 aprile 2003 n. 1838), resta il fatto che i ricorrenti, che ora assumono di voler agire quale cittadini elettori, e quindi esercitando un'azione popolare, non hanno depositato il proprio certificato elettorale, come perentoriamente prescritto dall'art. 83/11, comma 2, DPR N. 570/60 e oggi dall'art. 130, comma 4, c.p.a., onde, ove proposto in tale differente veste, il ricorso sarebbe inammissibile (giurisprudenza pacifica; vd., tra le tante, Con. St., V, 13 luglio 2010 n. 4517; 28 gennaio 2005 n. 180; 16 gennaio 2004 n. 123; Tar Salerno, I, 2 novembre 2006 n. 1950).

11. Col decimo motivo si denuncia la “violazione e falsa applicazione dell'art. 53, comma 2, D.P.R. n. 570/1960”, perché le liste elettorali relative alle operazioni di voto della sezione n. 3 sarebbero prive della vidimazione ad opera del Presidente di seggio e degli scrutatori.

Anche quest'ultima censura non è meritevole di accoglimento.

Il testo originario della prima parte dell'art. 53, comma 2, statuiva che “Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere, a pena di nullità della votazione, vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato ...”

La disposizione è stata modificata dall'art. 7 l. 8 marzo 1989 n. 95, che ha eliminato l'inciso "a pena di nullità della votazione", sicché già da tempo la giurisprudenza ha affermato che "Ai sensi dell'art. 53 D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, le liste elettorali non vidimate in ogni foglio con la firma del presidente del seggio e degli scrutatori, rendono nulla la votazione secondo l'espressa comminatoria di tale sanzione contemplata nel predetto articolo e soppressa, con efficacia "ex nunc", con l'art. 7 l. 8 marzo 1989 n. 95" (Cons. St., V, 27 febbraio 1990 n. 226).

12. Per tutte le ragioni fin qui esposte il ricorso deve essere respinto.

La complessità delle questioni trattate e la peculiarità del caso costituiscono ragione sufficiente per compensare fra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere in ordine al diniego d'accesso e per il resto lo respinge.

Spese compensate.

Si dispone che, a cura della Segreteria, la presente sentenza sia immediatamente trasmessa al Sindaco del Comune di Grotteria e comunicata al Prefetto di Reggio Calabria.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Ettore Leotta, Presidente

Caterina Criscenti, Consigliere, Estensore

Salvatore Gatto Costantino, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)